

TRIBUNALE DI SALERNO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Presidente della Terza Sezione Civile,

all'esito della riunione dei giudici delegati della sezione concorsuale;

letto l'art. 118, comma 2, 3° periodo, l. fall., nel testo introdotto dall'art. 7, D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni in L. 06/08/2015, n. 132;

tenuto conto del primo comma dell'art. 234 CCII laddove dispone che “La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.”;

trasmette ai curatori fallimentari la direttiva per la chiusura anticipata procedure fallimentari con “riparto prospettico”.

Appare opportuno preliminarmente

- ribadire (soprattutto con riferimento alle procedure fallimentari vetuste) l'inderogabilità (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 ter, decimo comma, legge fallimentare) dell'esatta osservanza degli obblighi: a) informativi semestrali ex art. 33, quinto comma; b) di predisposizione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. del programma di liquidazione; c) di attuare nei termini il programma di liquidazione; d) di comunicare al G.D. entro 30/40 gg dall'autorizzazione l'effettivo inizio delle liti attive; e) di procedere a riparti parziali; f) di chiudere la procedura, depositando il rendiconto ed il riparto finale, non appena terminata la liquidazione dell'attivo e terminate le azioni;
- rammentare che, dapprima in occasione della redazione del programma di liquidazione e poi in occasione del deposito delle relazioni di aggiornamento, occorre svolgere giudizi di convenienza - giudizi prognostici sulle utilità effettivamente ritraibili dai giudizi in corso e/o da intraprendere e sulla fruttuosità delle liquidazioni dei beni – e verificare la transigibilità delle azioni giurisdizionali in corso;
- precisare che prima di chiedere la chiusura definitiva delle procedure concorsuali occorre: 1) verificare ed attestare l'assenza di liti attive e passive in corso; 2) acquisire la prova dell'estinzione e/o definizione di tutte le liti; 3) attestare di avere depositato, nel fascicolo della procedura, tutti i provvedimenti cartacei in proprio possesso; 4) attestare di aver verificato, compiuti i dovuti controlli, che non vi siano atti fuori fascicolo con particolare riguardo alle domande di insinuazione tardiva vecchio rito, nonché di copia dei provvedimenti di opposizione; 5) attestare di aver aggiornato lo stato passivo della procedura, alla luce delle predette modifiche; 6) attestare di aver regolarizzato fiscalmente la procedura, apponendovi tutti i bolli e pagando il campione fallimentare e/o il contributo unificato

- rammentare che la c.d. chiusura anticipata impone di accertare: a) l'inesistenza di beni immobili e mobili da liquidare; b) l'inesistenza di liti passive; c) l'inesistenza di liti attive recuperatorie di beni da liquidarsi successivamente in ambito fallimentare; d) l'inesistenza di giudizi attivi da proporre;
- precisare che prima dell'entrata in vigore dell'art. 234 CCII si era indicato che ulteriore presupposto per la chiusura anticipata delle procedure fallimentari era l'attuazione di un riparto seppure anche soltanto in capo ai creditori prededucibili.

Tanto premesso appare opportuno chiedere innovativamente, ai curatori fallimentari – tenuto conto dell'art. 234 CCI, tenuto conto dell'orientamento di altri uffici, tenuto conto di un precedente edito (cfr., Tribunale di Forlì decreto 21/12/2015- 03/02/2016 in www.unijuris.it ed in www.ilcaso.it), tenuto conto che i ritardi nella gestione e nella chiusura delle procedure possono generare una responsabilità patrimoniale ai sensi della c.d. Legge Pinto - di procedere alla c.d. chiusura anticipata in assenza di beni da liquidare ed in pendenza di liti attive ai sensi dell'art. 118, co. 2, l.f. [laddove dispone che La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio,] non solo nel caso in cui sia possibile allo stato un riparto finale, ma anche quando è possibile il riparto all'esito del giudizio o dei giudizi che resteranno pendenti.

Di regola, salve valutazioni caso per caso, appare possibile disporre la chiusura c.d. anticipata in presenza di liti che abbiano quale effetto sperato il rientro diretto di denaro nell'attivo della procedura e quindi non nei casi in cui tendano a far rientrare nel patrimonio beni (che, quindi, necessitino di una successiva attività liquidatoria per dare concreta attuazione alle sentenze).

1.1

Tanto premesso, vanno spiegate le ragioni che inducono il Tribunale a chiedere di applicare a tutte le procedure fallimentari con liti attive in corso l'istituto della c.d. chiusura anticipata in funzione di un riparto, quantomeno prospettico.

1.2

Va all'uopo rammentato che l'art. 118, co. 2, l.f. è una deroga del principio secondo il quale la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura (Cfr., Cass. Civ. sez. I, 12/10/2018, n.25603).

Tale premessa consente di precisare che è interesse anche del fallito procedere alla chiusura c.d. anticipata del fallimento anche in assenza di attivo conseguito perché tale evento è prodromico ad un suo "fresh start".

1.3

Il Tribunale rappresenta che la lettura innovativa trova una sua prima fonte normativa vigente per i fallimenti nelle disposizioni in tema di esdebitazione.

Infatti, ai sensi degli artt. 142 e 143 l. fall. il fallito può chiedere l'esdebitazione entro un anno dal verificarsi delle condizioni di cui all'art. 142, entro un anno dalla soddisfazione almeno parziale dei creditori il che significa che il Legislatore ha previsto che l'esdebitazione possa essere ottenuta grazie a risorse sopravvenute alla chiusura, la qual cosa dimostra che la chiusura con giudizi pendenti può essere disposta non solo nel caso di riparto finale con attivo, ma anche in quello di mancanza di attivo (art. 118 n. 4 l.f.) ove appunto la soddisfazione dei creditori potrebbe intervenire dopo la chiusura della procedura.

1.4

Una seconda fonte normativa vigente per i fallimenti va individuata proprio nell'articolo 118, n. 4, l.f. laddove prescrive "4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura".

Ad una lettura attenta emerge che ciò che non giustifica l'ultrattività degli organi è solo la mancanza definitiva di attivo.

Per contro non può essere considerato ad attivo zero un fallimento privo di attuali disponibilità ma con cause attive in corso perché vanta future possibilità di riparto, perché la procedura dovrebbe consentire la soddisfazione quantomeno parziale dei creditori il che giustifica l'ultrattività degli organi.

1.5

Una terza fonte normativa vigente va individuata sempre nell'art. 118 laddove al punto 3 dispone che vada pronunciata chiusura per riparto finale dell'attivo e non per mancanza di attivo quando sia possibile un riparto finale il che significa che va chiusa per riparto finale di attivo anche quando il riparto finale avverrà soltanto all'esito del giudizio pendente.

L'interpretazione del rinvio al n. 3 del primo comma compiuta dal secondo comma dell'art. 118, comma va compiuta con riferimento alle prospettive finali della procedura e non a quelle al momento della chiusura accelerata; pertanto possono chiudersi con anticipo non solo i fallimenti che abbiano compiuto una qualche forma di ripartizione finale dell'attivo, ma anche quelli che in prospettiva futura potranno compierla, in ragione della natura e delle probabilità di successo dei giudizi pendenti già avviati dalla procedura.

1.6

Una quarta fonte normativa vigente per le procedure fallimentari va rinvenuta nel fatto che la durata delle procedure concorsuali può generare una responsabilità patrimoniale ai sensi della c.d. Legge Pinto 89/2001 il che impone di condividere interpretazioni acceleratorie e interpretazioni letterali aventi l'effetto di ritardare immotivatamente la chiusura della procedura concorsuale.

L'art. 7, D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni in L. 06/08/2015, n. 132, ha introdotto una nuova formulazione dell'art. 118, comma 2, 3° periodo, l. fall. per consentire di chiudere procedure fallimentari pendenti pur in presenza di giudizi che possano garantire un successivo apporto economico, per ridurre drasticamente le ipotesi di durata della procedura fallimentare oltre i termini previsti dalla legge n. 89/2001.

Una simile ratio verrebbe svilita da un'interpretazione strettamente letterale che imponga la continuazione della procedura in caso di mancanza attuale di attivo, con un'evidente ingiustificata

disparità di trattamento rispetto ai fallimenti che siano invece in grado di distribuire anche solo pochi spiccioli ai propri creditori.

1.7

Infine, con riferimento ora alla liquidazione giudiziale, nessun passaggio normativo consente di escludere che la chiusura anticipata possa essere praticata per quelle liquidazioni che non hanno ancora attivo da ripartire ma soltanto cause pendenti.

Infatti, l'aggancio normativo istituito dal comma 1 dell'art. 234 con la (sola) lett. c) del comma 1 dell'art. 233, che dispone la chiusura "quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo" non esclude che la chiusura anticipata possa essere praticata anche per quei fallimenti che non hanno attivo da ripartire, ma soltanto cause pendenti.

1.8

Pare il caso, da ultimo, di fugare anche problematiche ordinamentali precisando che nel decreto di chiusura si indicherà che il compenso del C.F. sarà erogato a carico dell'erario solo nel momento in cui all'esito del giudizio sarà stata accertata la definitiva incapacienza della procedura ovvero sarà liquidato in funzione dell'attivo e del passivo in caso di acquisizione di attivo ripartibile.

Salerno, 04.11.2022

Giorgio Jachia

Presidente della Terza Sezione Civile